



POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

SOCIETA' PER AZIONI DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo danni con Decreto del Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 4/3/1982 (Gazzetta Ufficiale 19/3/1982 n. 76
Capitale Sociale L. 5.000.000.000



UAP

ITALIANA

Polizza **N. 11320**

Agenzia **TORINO DIRETTA 2181**

C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E

Massimale unico di garanzia
per ogni Agenzia

Lit. 1.000.000.000
(unmiliardo)

Franchigie

In caso di sinistro la Società liquiderà l'indennizzo a termini di polizza sotto deduzione di una franchigia fissa di Lit. 500.000.= per ogni danno restando tale franchigia a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Per la garanzia di cui al comma C) dell'art. 1, resta convenuta una franchigia fissa di Lit. 50.000 per ogni danno.

Aggregate Limit

Lit. 1.500.000.000. =
(unmiliardocinquecentomilioni)

Tasso

Lit. 260 (di cui imposte 21,25 %°)
per ogni milione di portafoglio.

Decorrenza del rischio

31 MAGGIO 1988

Scadenza del rischio

31 DICEMBRE 1989

Premio

Lit. 86.396.986
Di cui imposte Lit. 19.141.740.=

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
U.A.P. ITALIANA
Agenzia Diretta di Torino

Il premio dovuto alla firma è stato pagato il.....

L'Esattore



UAP

ITALIANA

Polizza **N. 11320**

Agenzia **TORINO DIRETTA 2181**

- 1 -

CONDIZIONI PARTICOLARI E CONDIZIONI SPECIALI

Le presenti Condizioni Particolari e Condizioni Speciali prevalgono sempre sulle Condizioni Generali alle quali sono allegate e delle quali formano parte integrante.

DEFINIZIONI

A/Contraente

Gruppo Aziendale Agenti
TORO ASSICURAZIONI
10122 TORINO - Via Don Minzioni 2

B/Assicurato

Gli associati che rivestono la
qualifica di Agenti

C/Mandante

TORO ASSICURAZIONI S.p.A.

AI FINI DELLA VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CONTRATTO SI CONSIDERA ESSENZIALE LA CONDIZIONE CHE
L'ASSICURATO SIA REGOLARMENTE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

I - L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Professionale dell'Assicurato a seguito di negligenza, errore omissione o fatti colposi in genere, che arrechino danni a terzi, sempre che la chiamata in causa dell'Assicurato ed il fatto che da essa dà origine, si verifichino durante la validità della presente polizza:

- a) nell'esercizio della funzione di agente di assicurazione e di tutte le attività ad essa connesse;
- b) in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, titoli o documenti purché ciò non sia avvenuto a seguito di rapina, furto o incendio;



UAP

ITALIANA

Polizza **N. 11320**

Agenzia **TORINO DIRETTA 2181**

- 2 -

- c) in relazione alla condizione dei locali adibiti all'esplorazione dell'attività professionale e delle attrezzature ivi esistenti, comprese le insegne, siano esse luminose o no.

II - L'assicurazione è prevista inoltre per la Responsabilità derivante all'Assicurato a Seguito di fatto colposo o doloso in genere che arrechi danno a terzi, posto in essere da persone delle quali egli debba rispondere e più precisamente:

- a) procuratori di agenzia;
- b) personale ausiliario (con questa denominazione viene indicato il personale di organizzazione e/o di produzione incaricato dalle Mandanti di operare presso la rappresentanza di cui è titolare l'Assicurato.
- c) sub-agenti; collaboratori
- d) dipendenti d'agenzia (quali a titolo esemplificativo ma non tassativo, gli impiegati, impiegate, dattilografe, fattorini produttori).

Art. 2 - Estensioni del concetto di Terzo

La Società riconosce la qualifica di Terzo:

- 1) ai clienti, assicurati e/o contraenti delle polizze costituenti il portafoglio **agenziale**;
- 2) ai dipendenti dell'Assicurato per danni da essi subiti per fatto di cui non siano essi stessi responsabili;
- 3) alle Mandanti salvo il caso in cui il danno si sia manifestato come conseguenza di un fatto doloso posto in essere dal personale ausiliario quale definito al precedente art. 1, punto II - b) del quale rispondono le Mandanti.

Art. 3 - Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni

La presente polizza non copre qualsiasi richiesta di risarcimento inoltrata all'Assicurato:

- a) per insolvenza dell'Assicurato stesso non conseguente a aventi coperti dalla presente **polizza**;
- b) per danni connessi ad attività non rientranti nell'ambito agenziale o verificatisi durante la sospensione dei servizi agenziali non prevista dal mandato;



UAP

I T A L I A N A

Polizza N. 11320

Agenzia TORINO DIRETTA 2181

- 3 -

c) per somme dovute a qualunque titolo dall'Assicurato per pagamento di multe, ammende, contributi in genere, compresi quelli sociali, per provvigioni o compensi ed indennità dovuti ai propri dipendenti in forza del contratto di lavoro o per qualsiasi altro motivo.

La presente polizza non copre qualsiasi richiesta di risarcimento inoltrata all'Assicurato per sinistri che si manifestino in conseguenza di negligenza, errore, omissione, fatti colposi o dolosi in genere imputabili ai dipendenti delle Direzioni delle Mandanti con l'eccezione del personale ausiliario quale definito all'art. 1, punto II - b).

La Società, a termini di questa polizza, non risponde di qualsiasi richiesta di risarcimento per la quale l'Assicurato abbia diritto a qualsiasi indennità a termini di altre assicurazioni, salvo per l'eccedenza del danno che sarebbe stata sopportata in proprio dall'Assicurato stesso qualora non fosse stata stipulata la presente polizza.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente od i singoli Assicurati sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società.

CONVENZIONI SPECIALI

- 1) In riferimento a qualsiasi richiesta di risarcimento rivolta all'Assicurato l'ammontare della franchigia specificato nelle presenti condizioni di polizza sarà a carico dell'Assicurato stesso e la Società si impegna a risarcire solo la somma che eccede tale ammontare.
- 2) La esposizione della Società non eccederà nell'insieme, per tutte le richieste di risarcimento a termini di questa polizza, la somma stabilita nelle presenti condizioni sotto la voce "aggregate limit", fermo restando comunque che la Società pagherà nei limiti di legge (articolo 1917 C.C.) in aggiunta gli onorari e le spese sostenute nella difesa o nella definizione di qualsiasi richiesta di risarcimento.



UAP

ITALIANA

Polizza **N. 11320**

Agenzia **TORINO DIRETTA 2181**

- 4 -

3) L'Assicurato non si assumerà responsabilità per, e non liquiderà alcuna richiesta di risarcimento, o non sosterrà alcuna spesa in connessione a ciò senza il consenso scritto della Società, che avrà il diritto in qualsiasi momento di assumere e condurre a nome dell'Assicurato la difesa o la definizione di qualsiasi richiesta di risarcimento.

4) La Società non liquiderà alcuna richiesta di pagamento senza il consenso dell'Assicurato. Se comunque l'Assicurato si rifiuterà di dare la propria approvazione a qualsiasi definizione di richiesta di risarcimento prospettata dalla Società e deciderà di contestare o continuare qualsiasi procedimento legale in connessione con tale richiesta di risarcimento la esposizione della Società non eccederà la somma per la quale tale richiesta di risarcimento potrebbe essere stata così liquidata più gli onorari e le spese sostenute con il proprio consenso sino alla data della contestazione da parte dell'Assicurato.

5) Se, per definire una richiesta di risarcimento fatta all'Assicurato deve essere pagata una somma superiore al limite massimo stabilito in questa polizza, la responsabilità della Società per gli onorari e le spese sostenute con il loro consenso sarà nella proporzione che intercorre fra l'ammontare del massimale di polizza e la somma pagata per definire tale richiesta di risarcimento.

6) Come condizione essenziale al suo diritto di essere coperto a termini di questa polizza, l'Assicurato dovrà informare per iscritto la Società su:

a) qualsiasi richiesta di risarcimento fatta all'Assicurato

o

b) qualsiasi avviso notificato da qualsiasi persona all'Assicurato con l'intento di ritenerlo responsabile per danni causati da qualsiasi infrazione al dovere commessa dallo stesso Assicurato nella sua qualità di agente di assicurazioni,

e, in entrambi i casi l'Assicurato, dietro richiesta, dovrà fornire alla Società tutte le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere.

Se, durante il periodo di validità di questa polizza, l'Assicurato verrà a conoscenza di qualsiasi evento che possa dare origine in un periodo successivo ad una rivendicazione contro di lui per violazione dei suoi doveri di agente di assicurazione a causa di qualsiasi atto



UAP

ITALIANA

Polizza N. 11320

Agenzia TORINO DIRETTA 2181

- 5 -

di negligenza, errore od omissione, dovrà informare per iscritto la Società su tali eventi nel termine previsto dal successivo art. 10; in tal caso qualsiasi rivendicazione che possa essere fatta in seguito contro di lui a causa di tale atto di negligenza, errore od omissione, sarà considerata ai termini di questa polizza, come avvenuta durante il periodo di validità della stessa.

Qualora, a seguito di cessazione di mandato o per altre cause l'Assicurato intenda rinunciare ai benefici derivanti dalla presente polizza, la Società alle condizioni sotto riportate accetterà anche le denunce dei sinistri, che pur essendo stati originati da fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione, si siano manifestati e siano conseguentemente stati denunciati in epoca successiva mediante corresponsione "una tantum" di un sovrappremio pari a:

1/5 del premio annuo per un periodo di 12 mesi
1/10 del premio annuo per un periodo di 6 mesi
1/20 del premio annuo per un periodo di 3 mesi

7) Se qualsiasi pagamento viene effettuato a termini di questa polizza in relazione ad una richiesta di risarcimento, la Società potrà esercitare l'azione di rivalsa che competerebbe all'Assicurato. La Società non eserciterà comunque tale diritto contro i dipendenti dell'Assicurato, i suoi procuratori d'agenzia, i sub-agenti, il personale ausiliario, a meno che persona appartenente ad una delle quattro categorie sopra elencate abbia posto in essere un fatto doloso.

8) BASE FIDUCIARIA DEL CONTRATTO

La base del presente contratto è eminentemente fiduciaria e presuppone la massima correttezza professionale dell'Assicurato e l'intento della Società di tutelarla non solo **matrimonialmente**, ma anche sul piano dell'immagine professionale. Collaborazione e reciproco sostegno sono pertanto indispensabili per il buon funzionamento del contratto, inteso nel senso ampio dianzi precisato, e anche per la sua economicità.

Ogni frode, esagerazione dolosa del danno o indicazione consapevolmente inesatta, è pertanto inconciliabile con le finalità del contratto e con lo stato professionale degli Assicurati. Ne consegue che il caso di denuncia di sinistro falsa o fraudolenta comporterà la cessazione della copertura senza diritto al rimborso del premio e l'inefficacia della garanzia anche per sinistri già denunciati.



UAP
I T A L I A N A

Polizza **N. 11320**

Agenzia **TORINO DIRETTA 2181**

- 6 -

9) Dopo il pagamento di ogni sinistro coperto a termini della presente polizza, il massimale stabilito per l'aggregate limit si intenderà ridotto di un importo pari a quello pagato per detto sinistro.

La Contraente ha la possibilità di ottenere il reintegro del predetto massimale mediante corresponsione da parte dell'Assicurato che ha causato il sinistro di cui sopra di un premio suppletivo determinato proporzionalmente al premio in corso, in funzione del massimale interessato, e con il meccanismo pro rata temporis.

10) L'Assicurato, in occasione di un evento che possa dar luogo ad un sinistro è tenuto, entro e non oltre il 15° giorno da quando ne sia venuta conoscenza, a darne notizia alla Contraente mediante lettera raccomandata contenente una dettagliata relazione e la Contraente stessa dovrà inoltrarla nel più breve tempo possibile alla Società.

L'Assicurato deve inoltre fornire tutte le informazioni, i documenti e le prove che potessero venirgli ragionevolmente richieste dalla Società e dai suoi mandatarî. In caso di sinistro presumibilmente doloso è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità Giudiziaria.

11) Il presente contratto in mancanza di disdetta data dal Contraente per conto dell'Assicurato o dalla Società mediante lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della scadenza, si intenderà rinnovato per una durata eguale all'originaria. In caso di rinnovo, il premio per l'annualità successiva verrà calcolato con l'applicazione del tasso in corso sull'ammontare degli incassi di portafoglio risultanti alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno solare immediatamente precedente.



UAP

ITALIANA

Polizza **N. 11320**

Agenzia **TORINO DIRETTA 2181**

- 7 -

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1) Efficacia della garanzia

Resta convenuto che l'Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale vale anche per i danni verificatisi nel periodo di validità del contratto imputabili a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato nei cinque anni precedenti la data di adesione alla polizza.

Tale estensione è prevista sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ai sensi di quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo quinquennale su indicato anteriore all'adesione alla presente polizza e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento del danno in ordine ai comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

2) Inclusioni

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali e Particolari della polizza, resta convenuto tra le Parti quanto segue:

- La Società acconsente di prestare le garanzie di polizza ad eventuali Assicurati che ne facessero domanda nel corso dell'annualità assicurativo, con effetto dalle ore 24 del giorno 15 o del giorno 31 del mese nel quale è pervenuta la loro comunicazione di adesione, a seconda che l'adesione sia pervenuta alla Società nella prima o nella seconda quindicina del mese.

In tal caso il premio dovuto sarà calcolato in dodicesimi, compresa la frazione del mese. Qualora l'Assicurato, intenda rinunciare alle prestazioni del contratto, la Società accetterà la cessazione del rischio dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese nel quale è pervenuta la sua richiesta di estromissione, ed il rimborso spettante all'Assicurato sarà calcolato in dodicesimi.

3) R.C. del Committente

L'Assicurazione si estende alla responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà, in uso od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.



UAP

ITALIANA

Polizza **N. 11320**

Agenzia **TORINO DIRETTA 2181**

- 8 -

4) Quadri

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e dipendenti del Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

5) Arbitrato

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere le sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

La Società ha facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede a nome dell'Assicurato. Tuttavia nel caso che la resistenza di fronte all'azione giudiziaria comportasse seri pericoli di danno all'Assicurato, la decisione sull'opportunità di affrontare o meno la lite, fatta comunque sempre eccezione per gli impestivi accrediti di premi, verrà demandata ad un Collegio di tre Arbitri scelti tra gli iscritti negli Albi Forensi.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e competenze al terzo professionista che viene nominato dagli Arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente in primo o in secondo grado per la lite.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

6) Premio minimo

Il premio minimo di Lit. 52.000 per Agenzia è stabilito su un incasso convenzionale di Lit. 200.000.000.-



UAP

I T A L I A N A

Polizza **N. 11320**

Agenzia **TORINO DIRETTA 2181**

- 9 -

7) Esclusione incassi polizze vita AIL

A maggior chiarimento delle prestazioni previste dal contratto si precisa che il premio di polizza è stato conteggiato applicando il tasso sugli incassi denunciati relativi a tutti i rami elementari e Vita, esclusi i premi relativi a polizze A.I.L.

Pertanto l'Assicurazione per la Responsabilità Professionale dell'Assicurato non vale qualora la chiamata in causa dell'Assicurato avesse origine per fatto in genere imputabile alla gestione di polizze A.I.L. del ramo Vita.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

U A P ITALIANA S.p.A.
Agenzia Diretta di Torino

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per Assicurazione, il contratto di assicurazione
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- per Società: l'impresa assicuratrice

- per Premio: la Somma dovuta alla Società
- per Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per -----: sia gli oggetti materiali che gli animali

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Le dichiarazioni inesatte dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Art. 2 – Altre assicurazioni – L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). La Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, dandone avviso al Contraente.

Art. 3 – Pagamento del premio – L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 ° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione – Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio – L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

Art. 6 – Diminuzione del rischio – Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 20) – In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 – Disdetta in caso di sinistro – Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere, con preavviso di 30 giorni, sia dalla presente assicurazione sia da altre assicurazioni stipulate con il medesimo Assicurato. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Proroga dell'assicurazione – In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 – Oneri fiscali – Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 – Foro competente – Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge – Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione. –

a) *Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) *Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Art. 14 – Estensione territoriale – L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusa l'URSS.

Art. 15 – Persone non considerate terzi – Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il coniuge dell'Assicurato, ancorché separato legalmente o divorziato, le persone iscritte nello stesso stato di famiglia dell'Assicurato nonché qualsiasi altra persona con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. 2);
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'assicurazione – L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da furto
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

c) **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**

d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, o scaricate;

e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 17 – Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizioni aggiuntive – L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzioni dei lavori;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi

k) verificarsi in conseguenza con la -----

Art. 18 – Regolazione del premio

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione;

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di quest'ultimi non può essere comunque inferiore al 75 % di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sotto indicati)

1) Animali. – E' compreso in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.

Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di L. 100.000 per sinistro

2) Binari – macchine operatrici semoventi – mezzi meccanici in genere. – Dalla garanzia sono esclusi i danni al materiale rotabile e alla pavimentazione stradale.

3) Acquedotti – canali ad uso irriguo – aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole. – Salvo patto speciale sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi ai bacini artificiali, condotte forzate e dighe. Sono compresi invece i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'Azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli apparecchi e impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

4) Gas di petrolio liquefatti (GPL). – La garanzia comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che si intende richiamata.

La garanzia si estende inoltre alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli

necessari -----

Art. 19 – Adeguamento garanzia – Se il premio ----- ad elementi di rischio variabili, le somme assicurate ed il relativo premio sono collegati agli indici dei "prezzi di consumo" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento, iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), le somme assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio all'Assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora l'Assicurato non accetti l'adeguamento, la Società – a sua scelta – ha facoltà o di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo aggiornamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni e con il rimborso del rateo di premio pagato e non consumato.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia espressi in valore.

Art. 20 – Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro. – Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 21 – Gestioni delle vertenze di danno – Spese legali – La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale

apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

A parziale deroga dell'art.17 -----zione del contratto.

Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole GPL, la garanzia si estende alla RC derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempre che l'installazione venga effettuata da persona di età non inferiore a 16 anni. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.)

5) Distributori di carburante in genere - stazioni di servizio per veicoli a motore - stazioni di lavaggio – A parziale deroga dell'art.17 lett. f), delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto.

A parziale deroga dell'art.16, lett. d) delle predette "Norme", l'assicurazione comprende altresì i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione.

Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di L. 200.000 per ogni sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e incendio.

6) Autorimesse – autosili – parcheggi . – La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A) che si intende richiamata. Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in conseguenza o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburanti.

7) Negozi e depositi commerciali esclusi distributori di carburante, bar pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed-----

c) Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatte eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

8) Insegne e cartelli pubblicitari – L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

9) Amministrazioni comunali – L'assicurazione è prestata unicamente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni direttamente derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative. Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata. Sono compresi i rischi afferenti la proprietà e conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e la proprietà di quelli con altra destinazione, compreso il rischio della ordinaria manutenzione. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva B), che si intende richiamata. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture. La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate e dalle U.S.L.

10) Amministrazioni provinciali – L'assicurazione è prestata alla Provincia unicamente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad essa istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni direttamente derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative. L'assicurazione vale anche per la responsabilità della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che si intende richiamata. La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Provinciali.

11) Alberghi – pensioni – residences – ostelli – campeggi – L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva A), che si intende richiamata. L'assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 17, lett. f) delle "Norme che regolano l'assicurazione". La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, sempre che la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

12) Ascensori – montacarichi – montavivande – scale mobili – Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

13) Istituti di trattamenti estetici – Istituti di cultura fisica – massaggiatori – callisti e pedicure – La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

14) Bar, pasticcerie e gelaterie, - ristoranti, pizzerie, tavole calde – mense aziendali – birrerie – esercizi affini – L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati sempre che la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo-----

15) Servizi pubblici di locomozione e trasporto – La garanzia è valida a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate. L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti. La garanzia si estende inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato/Contraente e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti. Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con una franchigia assoluta di L. 100.000 per persona, i danneggiamenti agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Esclusivamente per le scivole la garanzia si estende, infine ai rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferma l'esclusione di cui all'art. 16, lett. b) delle "Norme che regolano l'assicurazione".

16) Istituti di vigilanza – L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

17) Farmacie – La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

18) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – Istituti di correzione – colonie – oratori e ricreatori – La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza. Salvo patto speciale, la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

19) Unità sanitarie locali (USL) – Cliniche universitarie – Presidi sanitari privati – Istituti assistenziali – La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni, e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti. La garanzia comprende anche la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi X. La garanzia non comprende i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica.

Relativamente alle sole USL:

- a) la garanzia vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto:
- per la responsabilità civile personale dei medici specialisti liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, per l'attività prestata negli ambulatori gestiti dall' USL;
 - per la responsabilità civile personale dei medici generici liberi professionisti di guardia medica notturna, festiva e prefestiva;
 - per la responsabilità civile personale derivante all'Assicurato ed alle Amministrazioni comunali dalla proprietà e conduzione dei fabbricati dove si svolge l'attività assicurata;

b) la garanzia non comprende:

- i danni verificatisi in relazione alla gestione di farmacie con vendita al pubblico;
- i danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico, nonché i danni verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l'Assicurato.

20) Associazioni, società e scuole sportive – L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati o gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra loro. La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi salvo patto speciale,-----

21) Stabilimenti balneari – La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar. Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuata quella di salvataggio) ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

22) Cinematografi, teatri. – La garanzia è valida a condizione che l'esercizio delle attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar. La garanzia comprende altresì, sempre che esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di L. 400.000 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione, e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 C.C. ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

23) Night clubs – discoteche – ritrovi – sale da ballo. – La garanzia è valida a condizione che l'esercizio delle attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

24) Riserve di caccia. – La garanzia comprende anche la responsabilità personale dei titolari e dei soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria.

In caso di coesistenza di altra valida assicurazione a favore del responsabile, per il medesimo rischio, la presente garanzia vale per l'eccedenza di danno non coperto da tale assicurazione. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle coltivazioni.

25) Riserve di pesca. – Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

26) RC della famiglia. – L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, ivi compresi i rischi inerenti alla pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico e comunque con esclusione di rischi inerenti ad attività professionali. Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso di armi, compreso il loro impiego per l'esercizio della caccia da parte del solo Assicurato/Contraente.
- proprietà od uso di veicoli, di cavalli, di animali domestici, con applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, di

una franchigia assoluta di L. 100.000. La garanzia comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi ----- per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

27) Velocipedi e ciclomotori senza motore – Per i danni ----- velocipedi e ciclomotori senza motore adibiti a noleggio ----- franchigia assoluta di L. 100.000 per sinistro. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

28) Cacciatori – La garanzia comprende i danni provocati da ----- nella caccia ai sensi dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 ed è prestata, per questi specifici danni, con applicazione di una franchigia assoluta di L. 100.000 per sinistro. A deroga dell'art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia vale, salvo patto speciale, per i danni che avvengono nei territori dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

29) Trattamenti chimici – Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge. Qualora la garanzia si estenda all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi, a parziale deroga dell'art. 16 lett. g) delle "Norme che regolano l'assicurazione", i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture. In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

30) Medici – chirurghi – La garanzia comprende la responsabilità civile derivante: dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia. Sono invece inclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'impiantologia.

31) Lavori presso terzi – A parziale deroga dell'art. 17, lett. a) ed e) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia è estesa ai danni a cose derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di L. 200.000 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di L. 30.000.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

32) Pluralità di assicurati – Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate)

A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività. – L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario sui fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento d'acqua, o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua, o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di L. 100.000 per ciascun sinistro.

B) Proprietà di fabbricati descritti in polizza. – L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento d'acqua, o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua, o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di L. 100.000 per ciascun sinistro.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20 % il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

C) Danni a mezzi sotto carico e scarico – A parziale deroga dell'art. 17, lett. a) ed e) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di L. 200.000 per ogni mezzo danneggiato.

D) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL. – A parziale deroga dell'art. 17, lett. a) ed e) delle "Norme che regolano l'assicurazione", sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in -----